



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Fondata nel 1869 – Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n. 2093

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA



Protocollo elettronico

Napoli 23/04/2011

**ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA d'ITALIA
CON SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA**

- AI MEMBRI D'ONORE del COMITATO REGIONALE F.G.I. CAMPANIA
- AI COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE F.G.I. CAMPANIA
- AL PRESIDENTE COM. PROV. F.G.I.- NAPOLI e DELEGATI PROVINCIALI F.G.I. di AV – BN – CE – SA

A titolo d'invito

- AGLI INCARICATI FGI CAMPANIA (Tecnica – Giuria - Ufficiali di gara – Scuola – Formazione - Sanità)

Per conoscenza

- ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
- AL PRESIDENTE REGIONALE C.O.N.I. della CAMPANIA
- AI PRESIDENTI PROVINCIALI C.O.N.I. di AV – BN – CE – NA - SA

LORO INDIRIZZI - mail

Oggetto: **ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA. Napoli, Sabato 28 maggio 2011.**

In osservanza a quanto disposto dallo Statuto della F.G.I.,
il Consiglio Regionale F.G.I. della Campania ha stabilito di indire per il giorno indicato in oggetto,
presso la SEDE C.O.N.I. alla Via A. Longo 46 / E in NAPOLI –
alle ore 14.30 in prima e **alle ore 15.30 in seconda convocazione,**
l'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA delle Associazioni sportive affiliate alla F.G.I.
con sede nella regione Campania, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO :

- 1 – Dichiarazione di apertura dei lavori dell'Assemblea Regionale Ordinaria 2011;
- 2 – Costituzione dell'Ufficio di Presidenza - Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- 3 – Approvazione del Verbale della precedente Assemblea (Napoli 8 Novembre 2008)
- 4 – Relazione relativa alla gestione federale regionale del biennio 2009 – 2010, indirizzi generali e programmazione dell'attività regionale 2011 - 2012;
- 5 – Varie ed eventuali

La commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Regionale F.G.I., procederà alle operazioni di competenza nella sede dell'Assemblea, a partire dalle ore 14.00 fino all'inizio dei lavori assembleari.

Composizione - Membri di diritto

A Norma dell'art. 29 dello Statuto, l'Assemblea Regionale è composta dalle A .S. aventi diritto a voto con sede nel territorio regionale:

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale;
- I Presidenti e Delegati Provinciali;
- i Titolari di Tessera d'Onore, residenti nella regione.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Fondata nel 1869 – Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n. 2093

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA



Protocollo elettronico

Napoli 23/04/2011

Il Consiglio regionale ha, inoltre, disposto di estendere l'invito a partecipare all'Assemblea Regionale, senza diritto di intervento e di voto, alle seguenti persone:

- i Direttori Tecnici, i Referenti di Giuria, il Referente Scolastico e l' Ispettore Sanitario
- i Rappresentanti delle Società di Ginnastica senza diritto di voto

Verifica poteri

Ai sensi dell' art. 29 dello Statuto della Federazione, la Commissione Verifica Poteri su nomina del Comitato Regionale svolgerà tale compito nella stessa sede della riunione assembleare, a partire dalle ore 14.00 del 28/05/11 e sino all'atto della dichiarazione di apertura dei lavori.

La Commissione verifica poteri decide l'ammissione o l'esclusione dei rappresentanti delle Società all'Assemblea, sulla base della regolarità degli adempimenti prescritti dalle normative federali a carico delle Società.

Anche per facilitare le operazioni di verifica poteri, il mandato di rappresentanza deve essere compilato, sull'allegato modulo, da tutte le Associazioni Sportive aventi diritto a voto, e sottoscritto dal Presidente in carica della Società stessa, regolarmente tesserato per l'anno sportivo 2011. Sono escluse dal voto dell'Assemblea Regionale le Associazioni Sportive che non siano in regola con quanto prescritto dalla normativa federale in tema di riaffiliazione annuale alla F.G.I.

Diritto di voto

Il diritto di voto è esercitato come previsto dall'articolo 11 dello Statuto.

Deleghe

Ogni Presidente di Società, o il suo delegato, può rappresentare, oltre la propria società, anche un'altra A.S. della stessa regione.

Le deleghe devono essere sottoscritte dai Presidenti in carica delle Società deleganti, regolarmente tesserati per l'anno 2011.

Le A.S. non possono essere rappresentate in Assemblea da tesserati colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione.

Alla presente si allega il mandato di rappresentanza dell' Associazione la cui partecipazione, ai lavori assembleari, è regolata dallo Statuto vigente pubblicato sul sito federale www.federginnastica.it

Per favorirne la conoscenza, la presente circolare viene pubblicata sul sito www.fgicampania.it

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Segretario
f.to Vincenzo Stefanizzi

Il Presidente
f.to Rosario Pitton



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Fondata nel 1869 – Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n. 2093

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA



Protocollo elettronico

Napoli 23/04/2011

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA

Napoli 28 maggio 2011

MANDATO DI RAPPRESENTANZA

(Da consegnare in sede assembleare al Presidente della Commissione verifica dei poteri)

La Società Ginnasticacodice Società.....
esatta denominazione

Con sede.....in via.....

Sarà rappresentata all'Assemblea Regionale Ordinaria delle Società del Comitato Regionale Campania , convocata a Napoli il 28 maggio 2011 dal

Sig..... tessera F.G.I. n°.....

domiciliato a.....in via.....

nella qualità di (art. 11):

- Presidente della Società stessa (1);
- Consigliere in carica della Società stessa (1);
- Rappresentante di altra Società (2).....Codice Società.....

Data e timbro

IL Presidente della Società

(1) Contrassegnare la casella che interessa . A norma dell'art. 11 comma 6 dello Statuto, ogni Società deve essere rappresentata dal rispettivo Presidente o, per delega, da un Consigliere in carica, regolarmente tesserato come dirigente per l'anno sportivo 2011.

(2) Indicare quale. A norma dell'art. 2 dello Statuto è consentito che un rappresentante di Società con diritto di voto rappresenti un'altra Società sempre che appartenga allo stesso Comitato o Delegazione regionale della stessa Società rappresentata. In ogni caso nessuno può rappresentare nell'Assemblea più di una Società, oltre la propria.